10.2. Individuazione delle modalità per il prelievo "pronta caccia" nei vari istituti di gestione 10.2.1. Riserve di caccia

Considerando anche l'aspetto ecologico, si ritiene che, in corrispondenza ad un oggettivo miglioramento della qualità ambientale dello specifico territorio di cui si compone l'istituto di gestione, potrà ridursi progressivamente la quantità dei capi immessi..

Le immissioni ed il prelievo di soggetti "pronta caccia" nelle riserve di caccia, devono prioritariamente interessare le zone cinofile (ZC), da istituirsi ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale 6/2008, per le quali non si applicano le limitazioni di seguito riportate relativamente al numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia.

Al di fuori di tali ZC, o in assenza di esse, l'attività di immissione e prelievo pronta-caccia, è limitata alle superfici meno vocate per la specie, escludendo comunque i territori interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali di fasianidi individuati nei PVD o ricadenti in aree ZSC, ZPS.

Nelle aree non vocate alla riproduzione della specie, che saranno oggetto di puntuale individuazione nei PVD, le immissioni in stagione venatoria potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone corrispondenti alle Unità di Capacità Faunistica Intensivo, Semiintensivo e Semiestensivo (UCF01, UCF02, UCF03 allegato R1 D.G.R. 26/06/2008 n. 1264), zone di scarso valore faunistico in cui risulta difficile ottenere popolazioni vitali in grado di autosostenersi.

## Rientrano tra queste aree:

- Le Unità di Capacità Faunistica Intensivo, aree agricole a prevalente monocoltura, con riordino fondiario in grandi appezzamenti prevalentemente privi di scoline, irrigate meccanicamente e totalmente prive di vegetazione arborea e cespugliosa; consistenti operazioni colturali;

- Le Unità di Capacità Faunistica Semiintensivo aree agricole riordinate in appezzamenti mediograndi.

anche con scoline; presenza di vegetazione arborea e cespugliosa sparsa o con alberature isolate:

- Le Unità di Capacità Semiestensivo aree agricole su appezzamenti di medie e piccole dimensioni con colture agrarie a rotazione; presenza di scoline e fossi solo in parte circondati da siepi e boschetti, prati stabili, vigneti sparsi;

La superfice di dette zone non potrà superare il limite del 40% del territorio relativamente alle RDC della Zona di Pianura, e del 20% del territorio nelle RDC della ZFA.

Non saranno oggetto di modifica i PVD, limitatamente alla gestione del fagiano, Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui sopra, sono escluse le riduzioni delle immissioni della specie fagiano comune, ove le Riserve di caccia provvedano a dare attuazione, anche alternativamente, ad almeno una delle seguenti misure gestionali:

- immissione di soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori "certificati" di cattura di provenienza da ZRC regionali;

- sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria, recepita nel regolamento di fruizione venatoria;

- nelle zone di scarso valore faunistico sopra citate immissione annuale di un numero massimo di 35 capi/100 di cui almeno il 50% di sesso femminile; piano di abbattimento in cui sia previsto al massimo il 20% di capi di sesso femminile; comunicazione dei calendari distrettuali mensili dei ripopolamenti primaverili e estivi;

- immissioni in ripopolamento di un numero di soggetti almeno pari al numero destinato alle immissioni pronta caccia di cui almeno il 50% di sesso femminile qualora la femmina di fagiano sia inserita nel piano di prelievo; comunicazione dei calendari distrettuali mensili dei ripopolamenti primaverili e estivi. Le immissioni di femmine saranno obbligatorie fino a quando non si raggiungerà la consistenza obiettivo prevista nel PVD di femmine selvatiche

10.2.4. Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle AATV, istituite ai fini di impresa agricola, per tutta la stagione venatoria sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili (art. 16, L.157/1992 e art. 23, comma 7, legge regionale 6/2008). In tali istituti l'attività venatoria riguarda esclusivamente l'abbattimento di fauna di allevamento. Tuttavia permane il divieto di immissione di Pernice rossa (Alectoris rufa) (specie non autoctona del comprensorio regionale), secondo quanto prevedono l'art. 12 del DPR 357/1997 e l'art. 59 - comma 5 - della legge regionale 9/2007. L'attività pronta-caccia è pertanto ammessa per le specie Fagiano comune, Starna e Quaglia comune.

Il numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia non soggiace alle

limitazioni di cui al paragrafo precedente.

Solo in presenza di adeguate recinzioni, che evitino la fuoriuscita di esemplari potenzialmente non idonei sotto i profili genetico e sanitario, l'attività di prelievo pronta-caccia potrà riguardare anche specie di mammiferi.